ALLEGATO VII — Istruzioni per la compilazione dei modelli per l’informativa sui fondi propri

**Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari**

1. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.

2. Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2.

3. Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa.

4. Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all’allegato VI.

5. Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all’allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all’allegato VI.

**Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)**

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimenti giuridici e istruzioni | |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| **1** | **Fondi propri**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.  Questa riga è la somma delle righe 2 e 40. |
| **2** | **Capitale di classe 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.  Questa riga è la somma delle righe 3 e 28. |
| **3** | Capitale primario di classe 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27. |
| 4 | **Strumenti di capitale interamente versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 6 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
| 7 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 8 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 9 | **Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1**  Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato. |
| 10 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 11 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 12 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26. |
| 13 | **(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 14 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
| 15 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento. |
| 16 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 17 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 18 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 19 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 20 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 21 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 22 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 23 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 24 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 25 | **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 26 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 27 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 26.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 28 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39. |
| 29 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 30 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 31 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38. |
| 32 | **(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 33 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 34 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 35 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 36 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 37 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 38 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra. |
| 39 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 28 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 38;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 29 a 38.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 40 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50. |
| 41 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 42 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 43 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 44 | **(-) Strumenti propri di capitale di classe 2**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 45 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente**  Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 46 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 47 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 48 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 49 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente ha un investimento significativo**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall’ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l’impresa di investimento ha un investimento significativo. |
| 50 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 40;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 41 a 49.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)**

|  |  |
| --- | --- |
| Riferimenti giuridici e istruzioni | |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 1 | **Fondi propri**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2.  È indicata la somma totale delle righe 2 e 25. |
| 2 | **Capitale di classe 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.  È indicata la somma totale delle righe 3 e 20. |
| 3 | Capitale primario di classe 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19. |
| 4 | **Strumenti di capitale interamente versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 6 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
| 7 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 8 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 9 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 10 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 11 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18. |
| 12 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 13 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 14 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 15 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 16 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 17 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 18 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 19 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 18.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 20 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24. |
| 21 | **Capitale interamente versato, emesso direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 22 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 23 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 24 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 20 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 18;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 21 a 23.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 25 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29. |
| 26 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 27 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 29 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 30 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — aggiustamenti transitori dovuti all’inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie;  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 25;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 28.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)**

6. I soggetti di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell’applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.

|  |  |
| --- | --- |
| Riga | Riferimenti giuridici e istruzioni |
| 1 | **FONDI PROPRI**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  I fondi propri di un’impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. |
| 2 | **CAPITALE DI CLASSE 1**  Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. |
| 3 | CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 4 | **Strumenti di capitale versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013).  Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.  Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 5 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 6 | **Utili non distribuiti**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell’anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. |
| 7 | **Utili non distribuiti di anni precedenti**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile». |
| 8 | **Utile o perdita ammissibile**  Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.  Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 9 | **Altre componenti di conto economico complessivo accumulate**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 10 | **Altre riserve**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo. |
| 11 | **Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 12 | **Altri fondi**  Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 13 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1**  È indicata la somma totale delle righe da 14 a 23. |
| 14 | **(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 15 | **(-) Perdite relative all’esercizio in corso**  Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 16 | **(-) Avviamento**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 17 | **(-) Altre attività immateriali**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l’avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile. |
| 18 | **(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 19 | **(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 20 | **(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri**  Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. |
| 21 | **(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 22 | **(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 23 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 24 | **Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie;  — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 23.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 25 | **CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 26 a 28 e 32. |
| 26 | **Strumenti di capitale versati**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 27 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 28 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1**  Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31. |
| 29 | **(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall’impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 30 | **(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 31 | **(-) Altre deduzioni**  Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell’articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra. |
| 32 | **Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 *bis*, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all’articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all’opposto dell’eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 23;  — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 31.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 33 | **CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013.  È indicata la somma totale delle righe da 34 a 36 e 39. |
| 34 | **Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  L’importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. |
| 35 | **Sovrapprezzo azioni**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.  Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati». |
| 36 | **(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2**  Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 37 | **(-) Strumenti propri di capitale di classe 2**  Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall’ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all’articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.  L’importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie. |
| 38 | **(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l’ente non ha un investimento significativo**  Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.  Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 39 | **Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti**  Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:  — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);  — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 *bis*, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie;  — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all’articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l’importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l’importo necessario per aumentare a zero l’importo segnalato nella riga 33;  — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 34 a 38.  Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile**

7. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

8. Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell’informativa di fine esercizio.

9. Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l’informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L’informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell’impresa di investimento.

10. Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:

a. colonna a: le imprese di investimento riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile conformemente all’ambito del consolidamento contabile;

b. colonna b: le imprese di investimento pubblicano le cifre corrispondenti all’ambito del consolidamento regolamentare;

c. colonna c: le imprese di investimento includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU I CC2 e le voci pertinenti nel modello per l’informativa sui fondi propri EU I CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU I CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU I CC1.

11. Nei casi seguenti in cui l’ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l’ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:

d. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 relativi ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento su base consolidata, ma l’ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all’ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità del regolamento (UE) 2019/2033, parte uno, titolo II, capo 2, e le imprese di investimento dichiarano esplicitamente l’assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento nella descrizione che accompagna il modello;

e. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale.

**Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa**

12. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all’allegato VI conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

13. Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.

14. Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.

|  |  |
| --- | --- |
| **Istruzioni per la compilazione della tabella** «**Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall’impresa**» | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | Emittente  Indicare il soggetto giuridico emittente.  *Testo libero* |
| 2 | Identificativo unico (ad esempio CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)  Identificativo unico (ad esempio, identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati).  *Testo libero* |
| 3 | Collocamento pubblico o privato  Specificare se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente.  *Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato]* |
| 4 | Legislazione applicabile allo strumento  Specificare la legislazione applicabile allo strumento.  *Testo libero* |
| 5 | Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)  Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione.  *Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, selezionare la denominazione dello strumento nell’elenco del capitale primario di classe 1 pubblicato dall’ABE.*  *Per gli altri strumenti, selezionare dal: menu di opzioni fornito alle imprese di investimento da ciascuna giurisdizione — Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) 2019/2033 per ciascun tipo di strumento.* |
| 6 | Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento)  Specificare l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari (importo totale dello strumento rilevato prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell’informativa — moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).  *Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l’importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall’importo emesso.* |
| 7 | Importo nominale dello strumento  Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione).  *Testo libero* |
| 8 | Prezzo di emissione  Prezzo di emissione dello strumento.  *Testo libero* |
| 9 | Prezzo di rimborso  Prezzo di rimborso dello strumento.  *Testo libero* |
| 10 | Classificazione contabile  Specificare la classificazione contabile.  *Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]* |
| 11 | Data di emissione originaria  Specificare la data di emissione.  *Testo libero* |
| 12 | Irredimibile o a scadenza  Specificare se a scadenza o irredimibile.  *Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]* |
| 13 | Data di scadenza originaria  Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza».  *Testo libero* |
| 14 | Rimborso anticipato a discrezione dell’emittente soggetto ad approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza  Specificare se esiste un’opzione di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato).  *Selezionare dal menu: [Sì] [No]* |
| 15 | Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso  Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell’emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l’opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.  *Testo libero* |
| 16 | Date successive di rimborso anticipato, se del caso  Specificare l’esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento.  *Testo libero* |
| 17 | Cedole/dividendi fissi o variabili  Specificare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell’arco della vita dello strumento, variabili nell’arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro.  *Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi]* |
| 18 | Tasso della cedola ed eventuale indice collegato  Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/del dividendo.  *Testo libero* |
| 19 | Presenza di un «dividend stopper»  Specificare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»).  *Selezionare dal menu: [Sì] [No]* |
| 20 | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)  Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l’ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di «dividend stopper» che non impediscono all’ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l’annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad esempio fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l’ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio».  *Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]*  *Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l’esistenza di* «*dividend pusher*»*, di* «*dividend stopper*» *e di ACSM — Alternative Coupon Satisfaction Mechanism)* |
| 21 | Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale od obbligatorio (in termini di importo)  Specificare se l’emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull’importo della cedola/del dividendo.  *Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]* |
| 22 | Presenza di «step up» o di altro incentivo al rimborso  Indicare la presenza di «step up» o altro incentivo al rimborso.  *Selezionare dal menu: [Sì] [No]* |
| 23 | Non cumulativi o cumulativi  Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi.  *Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM]* |
| 24 | Convertibile o non convertibile  Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile.  *Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]* |
| 25 | Se convertibile, eventi che determinano la conversione  Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).  *Testo libero* |
| 26 | Se convertibile, integralmente o parzialmente  Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente.  *Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]* |
| 27 | Se convertibile, tasso di conversione  Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite.  *Testo libero* |
| 28 | Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa  Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa.  *Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.d.] e [A scelta del possessore] [A scelta dell’emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente]* |
| 29 | Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile  Per gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile.  *Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]* |
| 30 | Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito  Se convertibile, precisare l’emittente dello strumento nel quale viene convertito.  *Testo libero* |
| 31 | Meccanismi di svalutazione  Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down).  *Selezionare dal menu: [Sì] [No]* |
| 32 | In caso di svalutazione, eventi che la determinano  Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all’autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo).  *Testo libero* |
| 33 | In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale  Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione.  *Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]* |
| 34 | In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea  Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea.  *Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N.d.]* |
| 35 | In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione  Descrivere il meccanismo di rivalutazione.  *Testo libero* |
| 36 | Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie  Specificare eventuali caratteristiche non conformi.  Selezionare [Sì] o [No]. |
| 37 | In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi  In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali.  *Testo libero* |
| 38 | Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)  Le imprese di investimento includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento. |